



**COMUNE DI CAVALESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 1041

li, 27.01.2009

**ORDINANZA n. 2**

**Via Pizzegoda: disciplina nuova area destinata a parcheggio dei veicoli senza custodia, subordinatamente al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta e relativa tariffa.**

**IL SINDACO**

Premesso che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett f) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. "Nuovo codice della strada", nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe.

Considerato che in data 21.01.2009, tra la Soc. Corfid – s.r.l. – Trento, proprietaria, ed il Comune di Cavalese, è stato sottoscritto il contratto n. 2557/Rep. del Comune, mediante cui la Soc. stessa ha concesso in locazione spazi all'interno dell'edificio realizzato nell'area commerciale "PLC1" – ambito 2 – p. ed. 2083 C.C. Cavalese, da destinare, negli orari e periodi di chiusura degli esercizi ricompresi nello stabile, a parcheggio pubblico, con relativi spazi di manovra.

Vista la deliberazione n. 6, d.d. 21.01.2009, mediante cui la Giunta comunale ha determinato tali spazi, precedentemente individuati con deliberazione giuntale n. 182, d.d. 23.12.2008, quale nuova area destinata al parcheggio, senza custodia; nella quale la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro da riscuotere mediante dispositivi automatici di controllo della durata della sosta stessa, limitatamente agli orari e periodi di chiusura degli esercizi medesimi.

Rilevato che con il medesimo provvedimento la Giunta comunale ha altresì determinato la misura delle relative tariffe per il parcheggio a pagamento.

Ritenuta ora la necessità di emanare l'ordinanza di che trattasi, al fine di concludere il procedimento, secondo le disposizioni di legge suindicate.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.. "Nuovo Codice della Strada".

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.. "Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada".

Visto l'art. 29, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L,

**ORDINA**

1. di istituire una nuova area destinata al parcheggio, senza custodia, nella quale la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro da riscuotere mediante dispositivi automatici di controllo della durata della sosta stessa, corrispondente agli spazi individuati con deliberazione giuntale n. 6, d.d. 21.01.2009, all'interno dello stabile p. ed.

2083 C.C. Cavalese, realizzato nell'area commerciale "PLC1" – ambito 2, in Via Pizzegoda a Cavalese, presi in locazione dal Comune con contratto n. 2557/Rep., d.d. 21.01.2009, limitatamente agli orari e periodi di chiusura degli esercizi ivi insediati;

2. di stabilire che il parcheggio venga riservato alla sosta delle sole autovetture, subordinatamente al pagamento di una tariffa come segue:
  - a. dalle ore 8,00, alle ore 23,00.....€ 1,00/ora;
  - b. dalle ore 23,00, alle ore 8,00.....€ 0,50/ora;
  - c. tra le ore 20,00 e le ore 8,00, in caso di sosta continuativa minima di 8 ore.....€ 0,35/ora;
  - d. pagamento della sosta di cui sub a), per frazione di ora, con tariffa minima di € 0,50 ( fino a 30 minuti: € 0,50 – oltre 30 minuti, fino ad un'ora: € 1,00; analogamente per le frazioni eccedenti le unità intere);
3. di stabilire, ai fini del rispetto di quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503, che n. tre posti nell'area immediatamente adiacente allo stabile, in Via Pizzegoda, vengano riservati gratuitamente ai detentori dello speciale contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
4. di istituire, all'entrata del parcheggio, il divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a ml. 2,20;
5. di istituire all'uscita del parcheggio, l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla viaria pubblica.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio, nonché mediante apposizione, a cura e spese del proprietario dello stabile nel quale è collocato il parcheggio, della prescritta segnaletica, a norma del Codice della Strada. I trasgressori saranno assoggettati alle sanzioni di legge.

La Polizia municipale e gli altri soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm., sono tenuti a fare osservare la presente ordinanza.

*Avverso il presente provvedimento sono ammessi:*

- a) ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199.



Walter Cappellari

Albo comunale Cavalese e Masi;  
U.T.C.;  
Cantiere comunale;  
S.A. Polizia Municipale "Fiemme";  
Carabinieri Cavalese;  
Polizia Stradale Cavalese;  
Corfid srl - Trento